

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YUAN QI

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Yuan Qi", in breve "Yuan Qi ASD" (d'ora in poi Associazione), con sede nel Comune di Ancona (prov. AN), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14 D.Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii.

L'Assemblea degli Associati, su proposta del consiglio direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede nello stesso Comune senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "*associazione sportiva dilettantistica*", anche in acronimo ASD.

Articolo 2 – Finalità e scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii, esercita, ai sensi dell'articolo 7 co.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii, in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline relative alla pratica del Wushu Kung Fu tradizionale di cui Tai Chi Chuan (Taijiquan), Qi gong e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e dal registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

L'Associazione, inoltre, potrà quindi gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate a cui è affiliata e indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni

iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Wushu Kung Fu tradizionale di cui Tai Chi Chuan (Taijiquan), Qi gong compresa l'attività paralimpica.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione.

9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii.

Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche, le Società e gli Enti che si riconoscono nel presente statuto e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito

sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, indicando nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

6. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro dei soci. In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7. In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

8. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota (contributo) di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea a sostegno dei costi generali di funzionamento dell'Associazione.

12. Il Consiglio direttivo può stabilire a carico degli associati un contributo annuale a sostegno delle attività sportive svolte in generale.

13. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali.

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea generale degli associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria deve avvenire almeno 8 (otto) giorni di calendario prima dell'adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione alle associazioni sportive associate a mezzo posta ordinaria, elettronica ,pec, o altro sistema, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte del socio.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un giorno dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, la fusione, e anche ai sensi dell'articolo 30 dello statuto lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 – Validità assembleare

1. L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

3 L'assemblea straordinaria per deliberare le modifiche allo statuto o per deliberare la trasformazione, la fusione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, Codice Civile.

Articolo 14 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell'Associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.

3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge, il presidente, il vicepresidente, il segretario con funzioni di tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche da due consiglieri diversi.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì da remoto ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8. co.2, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.co 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii.
14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla

carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 17 – Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) individuare le attività diverse di cui all'art.9 del D.lgs 36/2021 e ss.mm.ii da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- i) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- j) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- kj) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliere, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- l) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- m) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- n) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- o) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- p) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 19 - Il presidente

- 1. Il presidente è eletto all'interno del consiglio direttivo.
- 2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
- 3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
- 4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il vicepresidente

- 1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il segretario

- 1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
- 2. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal vicepresidente o da un altro membro del consiglio direttivo.
- 3. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
- 4. Al segretario con funzione di tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
- 6. Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
- 7. Al segretario con funzione di tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 – Organo di revisione

- 1. Qualora di renda obbligatorio al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o l'Assemblea lo riterrà opportuno, verrà eletto l'organo di controllo legale dei conti. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 23 – Il patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
 - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, del CIP, della Società Sport e Salute spa, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva delle discipline sportive associate e da eventuali proventi di natura commerciale eventualmente esercitata.

Articolo 24 – Assenza di fine di lucro e divieto di distribuzione degli utili

Ai sensi dell'art.8 del D.lgs 36/2021 ss.mm.ii:

1. l'Associazione non ha scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.lgs. 112/2017

Articolo 25 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 26 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'Associazione.

4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

TITOLO V

I Tesserati

Articolo 27 – Tesserati

1 I tesserati, che possono essere non soci, sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo

le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale od Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- atleti;
- tecnici, istruttori;
- giudici/arbitri;
- altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l'Associazione è Affiliata;

2 L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

3 I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

4 Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.

5 Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III –Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.

TITOLO VI

Dei lavoratori e volontari

Articolo 28 – Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.

5. Ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 28 D.lgs 36/2021 e ss.mm.ii, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 29 – Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6 co.3, D.Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 30 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13 co.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.

Articolo 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, D.lgs 36/2021 e ss.mm.ii e le disposizioni generali della Legge vigente.